

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MELOTTO, DIANA, SCARDACCIONE, MASCARO, TOMELLERI, FONTANA, CENGARLE, TOROS e MELANDRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1984

Modifica dei commi terzo e quarto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone trova la propria ragion d'essere nella necessità, da più parti sentita, di rendere meno vincolante l'obbligo di indivisibilità trentennale (previsto dall'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817) dei fondi che hanno formato oggetto di operazioni di compravendita finanziate per il tramite della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Infatti, il suddetto vincolo può talvolta costringere l'imprenditore a condurre aziende agricole con dimensioni esuberanti rispetto alle proprie capacità, senza potersi liberare di parti del fondo che, invece, potrebbero andare ad integrare convenientemente i fondi attigui, favorendo così quelle operazioni di ricomposizione fondiaria notevolmente utili per l'attuale struttura produttiva agricola del nostro Paese.

Peraltro, va dato adeguato spazio allo strumento della « permuta », che risponderebbe perfettamente alle finalità sopra citate.

Certamente si dovrà evitare di intaccare il principio secondo cui bisogna scoraggiare il più possibile ogni tentativo di speculazio-

ne; appare perciò utile mantenere la discrezionalità, nella concessione del provvedimento di revoca, degli ispettorati provinciali, fissando in modo comunque chiaro che le operazioni di cessione di parte dei fondi non devono intaccare le caratteristiche di economicità dell'impresa agricola.

Sembra, infine, opportuno l'inserimento di un comma aggiuntivo che ammetta la revoca del vincolo di indivisibilità del fondo nei casi di cessione volontaria operata in ottemperanza alle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono, infatti, infrequenti i casi in cui, espletata correttamente la procedura della cessione volontaria all'ente espropriante, l'espropriato veda l'atto non rogitato dal notaio, che lo ritiene nullo proprio in virtù del preesistente vincolo di indivisibilità.

Ciò genera contestazioni che — pur essendo ovviamente prevalente il rispetto del fine di pubblica utilità che alimenta la procedura espropriativa (di cui l'istituto della cessione è parte fondamentale) — potrebbero nell'immediato futuro tradursi in un contenzioso da non sottovalutare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I commi terzo e quarto dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono sostituiti dai seguenti:

« Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o di organo equipollente, competente per territorio, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, nonchè nel caso in cui le operazioni di permuta aventi per oggetto fondi rustici favoriscano l'accorpamento e la ricomposizione fondiaria. Il vincolo può, inoltre, essere revocato nel caso di cessione a titolo oneroso di parte del fondo al proprietario coltivatore diretto confinante che l'accorpi alla sua proprietà rendendola, previo parere favorevole dell'ispettorato agrario provinciale, più idonea alla realizzazione di una *impresa familiare efficiente sotto il profilo tecnico ed economico.*

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di cessione volontaria di parte del fondo effettuata ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Contro il provvedimento di rigetto della domanda dell'interessato è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ».